

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e di Informativa sulla Privacy

Modello AMAD0035 Ed. 01/2019

Contratto di assicurazione Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Assistenza e
Tutela legale per le Abitazioni

AXA MPS Protezione Casa e Patrimonio

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa e/o Previdenziale ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/partita iva e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.




Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!




AREA RISERVATA

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**

 Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!



Accertamento del danno in "Accordo": documento in forma di atto con il quale il Contraente e AXA MPS Danni, o suoi incaricati, stabiliscono l'ammontare del danno.

Aggravamento (del rischio): si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra Assicurato ed Assicuratore.

Atto vandalico: atto volontario teso a distruggere o danneggiare senza motivo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione della Responsabilità Civile Generale: contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l'attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l'inquinamento, etc.

Assicurazione della Tutela Giudiziarica: contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a rimborsare all'assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l'intervento di un avvocato e quelle processuali.

Assicurazione Furto: contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.

Assicurazione Incendio: contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

AXA Assistance: Inter Partner Assistance S.A. -Rappr. Gen. per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Colpa Grave: assenza, nel comportamento di un soggetto, di ogni e qualsiasi diligenza, anche quella minima ed elementare generalmente osservata da tutti.

Contenuto dell'abitazione: tutto quanto contenuto nell'abitazione, in locali tra loro comunicanti, per uso personale o per uso professionale, qualora sia presente nella dimora anche uno studio privato, con esclusione di quanto rientra nella definizione di parte muraria.

Contenuto delle dipendenze: arredi, attrezzi compresi quelli ad uso sportivo, biciclette, provviste alimentari, il tutto riposto in cantine, soffitte, box, rimesse e ripostigli di pertinenza dell'abitazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Danni diretti: danni materiali che i beni subiscono direttamente dall'azione di uno o più eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Danno: pregiudizio subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato, in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).

Danno biologico (o alla salute): danno conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.

Danno morale: danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato).

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Denuncia di sinistro: avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

Diminuzione (del rischio): si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore

viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi e nella quale essi dimorano abitualmente.

Dimora saltuaria: l'abitazione di proprietà o in uso all'Assicurato dove non ha la propria residenza anagrafica.

Disdetta: Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

Effetti personali: oggetti di uso personale, quali ad esempio borsa, portafogli, catenine, anelli orologi, attrezzi sportivi e relativi accessori, biciclette, windsurf, apparecchiature cine-foto-ottiche, personal computer, telecamere, telefoni cellulari e quant'altro l'Assicurato abbia in dosso o a portata di mano.

Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria, urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non.

Fabbricato (parte muraria): l'intera costruzione edile o la parte di essa adibita ad abitazione, compreso lo studio professionale purché in locali comunicanti con la dimora. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi, le recinzioni e le cancellate.

Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: somma che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto: percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia Assistenza

– Prestazioni

sono costituite dai servizi prestati dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

– Struttura Organizzativa

è la struttura di Inter Partner Assistance S.A. – Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. In virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per l'incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalla polizza.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di focolare appropriato, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA MPS Danni.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Pertinenze: dipendenze (cantina, soffitta, box) recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato.

Persone non considerate terzi: non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato Contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente; gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

Polizza: l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna; non è considerato scoppio quello provocato da gelo.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.

Vetri antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno mm.6, oppure quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsdanni.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

AXA MPS Protezione Casa e Patrimonio
Condizioni di Assicurazione
Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza
Modello AMAD0035/03 Ed.09/2018

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE I - INCENDIO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Nell'ambito delle rispettive somme indicate nella scheda di polizza, sono assicurati - anche se di proprietà di terzi - il fabbricato (comprese le pertinenze), e/o il Contenuto dell'abitazione, contro i danni materiali e diretti provocati dagli eventi di seguito elencati:

- 1. Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio:** compresi quelli verificatisi all'esterno dell'abitazione.
- 2. Fumo, Gas e Vapori** sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati nonché i danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'abitazione assicurata e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- 3. Urto Di Veicoli Stradali** non appartenenti all'Assicurato o Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
- 4. Guasti causati per ordine delle autorità** all'Abitazione e/o Contenuto dell'abitazione, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e gli altri eventi garantiti in polizza.
- 5. Caduta di Aeromobili** loro parti o cose da loro trasportate.
- 6. Onda Sonica** determinata da aeromobili od oggetti in genere in movimento a velocità supersonica.
- 7. Fenomeno Elettrico**, cioè correnti, scariche e altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine che provochino danni ad apparecchiature ed impianti elettrici od elettronici compresi elettrodomestici.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di € 150,00 per ogni sinistro; in nessun caso AXA MPS Danni pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a € 5.000,00.

Non sono risarcibili i danni dovuti a usura e/o manomissione e quelli riconducibili a mancata manutenzione.

- 8. Fuoriuscita di Acqua Condotta** a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di esclusiva pertinenza della abitazione assicurata.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di € 150,00 per ogni sinistro; in nessun caso AXA MPS Danni pagherà per anno assicurativo, per uno o più sinistri, una somma superiore a € 5.000,00.

Non sono risarcibili le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti. Non sono risarcibili anche i danni dovuti ad occlusione, gelo e trabocco di fognature nonché i danni causati da umidità e stillicidio.

- 9. Eventi Atmosferici**, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze, e che determinino danni esclusivamente per effetto della loro azione diretta e immediata all'Abitazione e al suo Contenuto. I danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

La garanzia è prestata con detrazione di un importo di € 250,00 per ogni sinistro.

Non sono risarcibili in ogni caso, i danni dovuti a:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- intasamento, traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- gelo; sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici sopra descritti.

Sono altresì esclusi i danni:

- a fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto;
- a cose mobili all'aperto o contenute in baracche di legno o di plastica, a piante in genere, a lastre in cemento amianto e in materia plastica rigida per effetto di grandine.

- 10. Atti Vandalici e Dolosi**, causati da persone che sia individualmente che in associazione prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano atti vandalici, dolosi e/o di sabotaggio; sono inoltre compresi i danni cagionati in occasione di tali eventi dall'intervento delle Forze dell'Ordine.

Per tale evento l'assicurazione è prestata con detrazione di un importo di € 250,00 per ogni sinistro.

Non sono risarcibili i danni dovuti a:

- furto, rapina, consumati o tentati, saccheggio o imputabili, ad ammanchi di qualsiasi genere;
- imbrattamento delle parti esterne delle abitazioni;
- terrorismo.

Art. 2 - Garanzie Aggiuntive

In caso di sinistro, indennizzabile a termini dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, AXA MPS Danni indennizza, entro i limiti previsti dalle singole garanzie ed in aggiunta alle somme assicurate:

- A. Le Spese di Demolizione, Sgombero e Trasporto** dei residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo per i danni all'Abitazione e al suo Contenuto.
- B. Le Spese di Trasferimento e Soggiorno** del Contraente con la sua famiglia in albergo o in un'altra abitazione e che siano sostenute:
- in conseguenza di un evento indennizzabile in base alle garanzie previste dal presente contratto;
 - per il tempo necessario alla riparazione dei danni.
- Tale estensione di garanzia è prestata fino a € 2.500,00 per sinistro.
- C. Contenuto delle Dipendenze** per una somma pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto dell'abitazione.
- D. Spese straordinarie**, AXA MPS Danni, in caso di sinistro indennizza bile a termini di polizza che determini l'inagibilità totale dell'abitazione assicurata, rimborsa fino alla concorrenza di € 5.000,00:
1. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
 2. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;
 3. le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per l'affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;
 4. i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
- Relativamente alle spese di cui ai punti 1, 2 e 3 è condizione essenziale che tali spese vengono effettuate nei 60 giorni successivi all'autorizzazione di AXA MPS Danni e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro.

Art. 3 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni causati da:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione o di terrorismo;
- b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- e. gelo, sovraccarico di neve;
- f. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- g. cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- h. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- j. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 4 - Estensioni di Garanzia

AXA MPS Danni indennizza, se richiamate in scheda di polizza e se pagato il relativo premio, i danni:

A. Ricerca del Guasto: in caso di danno arrecato da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato (escluse quelle interrante) indennizzabile in base al punto 8 - fuoriuscita di acqua condotta dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione rimborsa:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- le spese necessariamente sostenute, allo scopo di cui al punto a), per la demolizione e/o ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento, per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo di assicurazione, di € 2.500,00.

B. Sovraccarico Neve

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico neve nonché conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

Sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti leggi e norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

- a lucernari, vetrate e serra menti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; da valanghe e slavine;
- da gelo ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

La garanzia è prestata con detrazione di un importo di € 150,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento pari al 50% della somma assicurata.

La presente garanzia è prestata a parziale deroga della lettera e. dell'art. 3 - Esclusioni.

C. Ricorso Terzi

I danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza degli eventi descritti al punto 1 e 2 dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione I - Incendio. Sono compresi i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

L'assicurazione inoltre comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

Art. 5 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante a condizione che l'Abitazione e il Contenuto siano ubicati in fabbricati: che non contengano industrie, cinematografi, teatri, grandi magazzini, supermercati, discoteche e night club; in cui almeno le strutture portanti verticali, le pareti esterne ed il manto esterno del tetto siano costruiti in materiali incombustibili.

SEZIONE II FURTO

Art. 6 - Oggetto dell'Assicurazione

Nell'ambito della somma indicata nella scheda di polizza, AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto dell'abitazione provocati dagli eventi di seguito elencati:

Furto intendendosi per tale:

- 1. Furto consumato o tentato** nell'abitazione commesso, dopo che i ladri si sono introdotti clandestinamente nell'interno dell'abitazione o delle dipendenze, con le seguenti modalità:
 - scasso, cioè rottura, forzatura o rimozione di serramenti in metallo, in legno o materia plastica rigida o in vetro antisfondamento;
 - uso fraudolento di chiavi vere;
 - uso di chiavi false.
- 2. Rapina** avvenuta nell'abitazione quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali dell'abitazione stessa.
- 3. Guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata e nell'ambito della stessa.
AXA MPS Danni rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per installare o potenziare blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata fino a un massimo del 5% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione ed in aggiunta alla somma stessa.
- 4. Scippo e Rapina di effetti personali** commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il nucleo familiare con lui residenti, all'esterno dell'abitazione, il tutto fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza.
Per il denaro il risarcimento è limitato ad € 500,00.
La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 150,00. Verranno inoltre rimborsate, entro i limiti della somma assicurata dietro presentazione dei relativi giustificativi, le spese effettivamente sostenute, per:
 - la riemissione di documenti sottratti;
 - l'eventuale rifacimento e/o sostituzione di chiavi o serrature dell'abitazione il tutto fino alla concorrenza € 250,00.

La garanzia vale in tutto il mondo.

Art. 7 - Limiti di risarcimento

La garanzia assicurativa è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1. Per la dimora abituale:**
 - per singolo oggetto: € 5.000,00
 - per gioielli ovunque riposti: 20% della somma assicurata;
 - per denaro: € 500,00.
- 2. Per la dimora saltuaria:**
 - il contenuto dell'abitazione, con esclusione di: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, preziosi, valori, denaro, gioielli, collezioni e raccolte in genere.
- 3. Per il Contenuto delle dipendenze:** 10% della somma assicurata.

Art. 8 - Esclusioni Sono esclusi i danni:

Sono esclusi i danni:

- a. agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'Assicurato, da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, da incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali contenenti le cose assicurate, dagli addetti ai servizi domestici;**

- b. alle cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune.**

Sono inoltre esclusi i danni avvenuti in occasione di:

- c. guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;**
d. mutazioni del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
e. resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
f. quando l'abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
g. avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 9 - Operatività della Garanzia - Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che:

- a.** le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura;
b. ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da serramenti in legno, materie plastiche rigide, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro;
c. siano sempre operanti i mezzi di chiusura che proteggono i locali contenenti le cose assicurate.

Qualora, in caso di sinistro, viene accertato che i ladri si sono introdotti nei locali assicurati:

1. attraverso aperture protette con mezzi non conformi a quanto sopra indicato, l'indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno scoperto del 20%;
2. quando non erano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione esistenti l'indennizzo verrà liquidato con applicazione di uno scoperto del 20% sempre che, al momento del sinistro, risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari;
3. attraverso impalcature poste all'esterno del fabbricato verrà applicato uno scoperto del 20%.

Qualora detto scoperto coesista con altro previsto ai punti 1) o 2) che precedono lo stesso verrà elevato al 30% ed assorbirà questi ultimi.

Sono in ogni caso esclusi i danni di furto:

- resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
- quando l'abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
- avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 10 - Sospensione dell'assicurazione per locali disabitati

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno. Per gioielli, preziosi, valori e denaro, la sospensione decorre dalle ore 24.00 dell'8° giorno.

Per i locali adibiti a dimora saltuaria la copertura è operativa anche in caso di disabitazione.

Art. 11 - Cambiamento dell'abitazione assicurata

In caso di cambiamento della dimora abituale assicurata, il Contraente deve darne notizia per iscritto a AXA MPS Danni entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data del cambiamento della residenza, risultante dal certificato anagrafico relativo; decorso tale termine in caso di mancata comunicazione le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto a AXA MPS Danni, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c. In caso di cambiamento della dimora saltuaria assicurata le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto a AXA MPS Danni, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c. in caso di aggravamento di rischio.

Sezione III - RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione

È assicurato - in tutto il mondo - il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese), secondo quanto riportato nella scheda di polizza, che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi.

Assicurati: il Contraente, il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni se conviventi, il convivente more-uxorio od altri familiari con conviventi con il contraente stesso.

L'assicurazione è prestata, per le richieste di risarcimento derivanti da fatti attinenti:

1. RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA

In relazione a:

- a.** conduzione di qualsiasi abitazione, adibita a dimora abituale o saltuaria del Contraente e relative pertinenze;
- b.** la vita privata;
- c.** la pratica di sport in genere;
- d.** la pratica di modellismo;
- e.** la proprietà di cani, gatti ed altri animali domestici (è detratto un importo di € 50,00 per sinistro);
- f.** l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- g.** la proprietà ed uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri;
- h.** i lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nella dimora abituale o saltuaria;
- i.** la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori;

- j. la proprietà, detenzione od uso personale di armi da fuoco e relative munizioni nonché fucili per la pesca subacquea;
- k. l'impiego di collaboratori domestici nello svolgimento delle loro mansioni, sia per i danni cagionati a Terzi, sia per quelli occorsi ai collaboratori stessi, sempreché in regola con le normative di legge;
- l. inquinamento nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi.
In nessun caso AXA MPS Danni pagherà, per ciascun anno assicurativo, un importo superiore a € 50.000,00;
- m. da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato;
- n. derivanti dalla conduzione di parchi anche se alberati nonché dei giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;
- o. dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature.

2. R.C. DEL FABBRICATO

In relazione alla proprietà dell'abitazione identificata in scheda di copertura e relative pertinenze; sono considerati tali, in caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare, anche le quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

La garanzia comprende i danni derivanti:

- a. dallo spargimento d'acqua, solo se conseguenti a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- b. dalla caduta di antenne radio-televisive;
- c. dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza dell'abitazione.

Art. 13 - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato Contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- b. gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

Art. 14 - Esclusioni

a. Non rientrano in garanzia i danni:

b. cagionati dolosamente;

c. derivanti dalla proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili e apparecchi per il volo;

d. derivanti dalla partecipazione a gare e competizioni svolte sotto l'egida delle rispettive federazioni sportive;

e. a cose - compresa l'Abitazione e il Contenuto dell'abitazione - che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

f. alle abitazioni tenute in locazione o detenzione a qualsiasi altro titolo diverso dalla proprietà, dalle persone assicurate;

g. derivanti da lavori di ampliamento; di sopraelevazione; di manutenzione straordinaria; ed inoltre quelli soggetti alla Legge 494/96;

h. inerenti ad attività professionali; l'attività di casalinga non è considerata attività professionale;

i. da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto dalla garanzia "Ricorso Terzi";

j. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;

k. a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia "Ricorso Terzi";

l. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al punto l. dell'art. 12 - Responsabilità Civile del Capofamiglia.

NORME RELATIVE AI SINISTRI PER LE SEZIONI I, II e III

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

A - Sezione I - Incendio e Sezione II - Furto

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne comunicazione scritta, sia ad AXA MPS Danni sia all'Autorità di polizia del luogo, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- b. entro i 5 giorni successivi alla data della denuncia, inviare una distinta particolareggiata delle cose asportate, sottratte o danneggiate con l'indicazione del relativo valore nonché, copia autenticata della denuncia presentata alle Autorità competenti, vincolante per l'operatività della garanzia;
- c. conservare, fino all'Accertamento del danno in "Accordo", le tracce del sinistro senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsiasi indennità;
- d. dare la prova dell'effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta, ovvero di fornire ogni altra informazione utile allo scopo;
- e. fornire la documentazione comprovante l'insussistenza delle esclusioni di cui all'Art. 3 - "Esclusioni" della sezione I - Incendio.

Se dolosamente non viene adempiuto l'obbligo della denuncia e gli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, AXA MPS Danni ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Ricevuta la denuncia AXA MPS Danni provvederà a mettersi in contatto con l'Assicurato all'indirizzo indicato in denuncia - telefonicamente o per iscritto - per concordare l'invio del Perito allo scopo di verificare l'indennizzabilità e per valutare i danni.

B - Sezione III - Responsabilità Civile

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. fare denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni, entro 3 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; la denuncia deve contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- b. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Art. 16 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici, e valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di AXA MPS Danni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA MPS Danni e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. AXA MPS Danni non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

A - Sezione I - Incendio e Sezione II - Furto

L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Danni, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, con la sottoscrizione dell'atto di "accertamento del danno".

In caso di disaccordo, le parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto.

Art. 18 - Ammontare del danno risarcibile

A - Sezione I - Incendio

➤ **Fabbricato (parte muraria)**

AXA MPS Danni rimborsa, entro i limiti delle somme assicurate e con il massimo del doppio del valore commerciale delle stesse al momento del sinistro, le spese di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'abitazione, pertanto le eventuali migliorie sono a carico del Contraente. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore di ricostruzione del Fabbricato, escluso il valore dell'area, l'indennizzo viene ridotto in proporzione secondo l'art.1907 c.c. Tale riduzione non avviene se il valore di ricostruzione a nuovo accertato al momento del sinistro non superi del 20% la somma assicurata.

➤ **Contenuto (abitazione e dipendenze)**

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto":

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti della somma assicurata, in base al valore commerciale che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro; qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del Contenuto dell'abitazione, AXA MPS Danni rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Se l'assicurazione è prestata nella forma "A Valore Intero":

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti della somma assicurata, in base al valore commerciale che avevano le cose danneggiate o distrutte al momento del sinistro; qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale del Contenuto dell'abitazione, AXA MPS Danni liquiderà il danno applicando la riduzione proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c.

In caso di danno parziale AXA MPS Danni, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare le cose danneggiate o per sostituire le parti distrutte. L'indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che le cose avevano al momento del sinistro né tenere conto di eventuali valori di affezione, artistici o scientifici al di fuori del valore commerciale, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate. Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

B - Sezione II - Furto

La liquidazione viene effettuata, entro i limiti delle somme assicurate, in base al valore commerciale che avevano i beni asportati, distrutti o danneggiati al momento del sinistro. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al valore commerciale, AXA MPS Danni rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c. In caso di danno parziale AXA MPS Danni, fermo quanto precede, rimborsa le spese sostenute per riparare quanto danneggiato o per sostituire le parti distrutte. L'indennizzo comunque non può superare il valore commerciale che detti beni avevano al momento del sinistro.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa. Il risarcimento dei danni relativi a "documenti personali" riguarda il rimborso delle spese amministrative sostenute per il rifacimento di tali documenti.

Art. 19 - Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso ad AXA MPS Danni appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di AXA MPS Danni, se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece AXA MPS Danni ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta dall'assicurazione; il resto spetta ad AXA MPS Danni. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione ad AXA MPS Danni dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, AXA MPS Danni risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose.

Art. 20 - Arbitrato

Nel caso le parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte nominerà il proprio Perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'indicazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti alle singole Sezioni di garanzia;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Sezione IV - TUTELA LEGALE

Premessa

AXA MPS DANNI si avvale, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappr. Gen. per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance), Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante.

Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione dei sinistri, AXA MPS Danni alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti agli Assicurati, indicati all'art. 24, per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al punto "Prestazioni Garantite".

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a €. 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato; le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi dell'Articolo Gestione del sinistro e libera scelta del legale, lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo AXA Assistance ai sensi dell'Articolo Gestione del sinistro e libera scelta del legale, lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde 800.448.346.

Art. 22 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

AXA MPS Danni non si assume il pagamento di:

- a. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- b. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);

è inoltre escluso:

- c. il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- d. le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 23 - Soggetti assicurati

- Il Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 24 - Prestazioni garantite - Garanzia base

Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi:

1. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (fino ad un massimo di 4).

6. Art. 25 - Prestazioni garantite - Garanzia Top

Gli oneri indennizzabili previsti nella presente polizza valgono per i seguenti casi:

1. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. L'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, AXA MPS Danni rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
5. le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR);
6. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
7. controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite sia superiore a 250 Euro ed inferiore a 50.000 Euro;
8. le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
9. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall'Assicurato (fino ad un massimo di 4);
10. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
11. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.

Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.

Art. 26 - Massimale assicurato

Il massimale assicurato, pari a € 10.000,00, si intende per sinistro e senza limite per anno assicurativo.

Art. 27 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 28 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all'articolo 24 - Prestazioni garantite - Garanzia Base e Art. 25 - Prestazioni garantite - Garanzia Top, l'assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal punto "Prestazioni garantite";
- c. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni, fatti salvo quanto disposto in merito dal punto "Prestazioni Garantite";
- d. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dal punto "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dal punto "Prestazioni garantite";
- f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- h. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- i. controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare eccetto quelli previsti in polizza;
- j. per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- k. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- l. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- m. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- n. le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dal punto "Prestazioni garantite";
- o. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- p. le controversie di valore inferiore a C. 250,00;
- r. controversie non espressamente richiamate tra le voci del punto "Prestazioni garantite";
- s. controversie contrattuali con società del Gruppo MPS e del Gruppo AXA.

Art. 29 - Insorgenza del sinistro - Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'Assicurazione stessa; in ogni caso il fatto generatore del sinistro deve essere insorto durante il periodo di validità della polizza e comunque prima della cessazione della stessa.

Il fatto generatore del sinistro insorge nel momento in cui una della parti ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Nelle restanti ipotesi, il fatto generatore del sinistro si intende insorto nel momento in cui una della parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto; nel caso del pacchetto sicurezza il momento del compimento, da parte della competente Autorità, del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

Limitatamente alle controversie inerenti a responsabilità contrattuali, sono coperti i sinistri dovuti a fatti generatori verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della polizza, fermi gli altri limiti temporali indicati nei commi precedenti del presente articolo.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela Legale sul medesimo rischio coperto dalla presente Polizza, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 30 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS Danni e/o a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rapp. Generale per l'Italia

Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata AXA Assistance.

Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800.448.346

Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 06 42 115 789

In ogni caso deve trasmettere a AXA Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro sette giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 31 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare
- i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 32 - Gestione del sinistro e libera scelta del Legale

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di AXA Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da AXA MPS Danni, o quando vi sia conflitto di interessi fra AXA MPS Danni, AXA Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a AXA Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a AXA Assistance; in questo caso, AXA Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a AXA Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. AXA Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con AXA Assistance.

AXA Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

AXA Assistance così come AXA MPS Danni non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico illegale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, AXA Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, AXA Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, AXA Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di AXA MPS Danni. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

AXA Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e AXA MPS Danni

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e AXA MPS Danni e/o AXA Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, AXA MPS Danni e/o AXA Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per AXA MPS Danni e/o AXA Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da AXA MPS Danni e/o AXA Assistance.

Art. 33 - Recupero di somme

Spettano a AXA Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Sezione V - ASSISTENZA

Premessa

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Tel. Numero Verde 800.300.433 (per chiamate dall'Italia) - Tel, +39.06.42.115.745 (per chiamate dall'estero) - Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite da AXA MPS Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 34 - Prestazioni di Assistenza

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle
- d. tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.

Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

4. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso tenendo AXA MPS Danni a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

5. Spese di albergo

Qualora l'abitazione assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2., 3., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di Euro 350,00 per sinistro. Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

6. Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico le relative spese.

Nei cast In cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione assicurata.

AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

8. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo AXA MPS Danni a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

9. Consulenze fiscali immobiliari

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:

Imposte dirette

- **IRPEF:** le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO.
- **ICI:** le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.

Imposte indirette

- **I.V.A.:** le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili.
- **INVIM:** le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare. Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
- Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

Art. 35 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della copertura assicurativa.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b. **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- c. **dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
- d. **abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, AXA MPS Danni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

AXA MPS Danni non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti di AXA MPS Danni si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del c.c., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa

assicuratrice e specificatamente ad AXA MPS Danni nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. diritto alle assistenze fornite da AXA MPS Danni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Art. 36 - Come richiedere le prestazione

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, La Struttura Organizzativa è a sua completa disposizione, 24 ore su 24, pronta ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia 800300433

dall'estero al numero 039 06 42115745

Fax +39.06.47.40.742

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

Inter Partner Assistance S.A. – Rappr. Gen. per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Si dovranno comunicare subito le seguenti informazioni:

- **tipo di assistenza di cui necessita;**
- **nome e cognome;**
- **numero della Polizza preceduto dalla sigla MPDC;**
- **l'indirizzo del luogo in cui si trova;**
- **il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 37 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 38 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso, da darsi a mezzo raccomandata, di 15 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Art. 39 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 40 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia dal momento in cui pervengono ad AXA MPS Danni e solo se fatte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, indirizzata alla Sede di AXA MPS Danni. Per le comunicazioni relative ai sinistri vale quanto previsto nelle singole garanzie.

Art. 41 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 42 - Esagerazione dolosa del danno (valido solo per le sezioni incendio e furto)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 43 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 44 - Colpa grave

L'assicurazione è operativa anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge.

Art. 45 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio successiva alla stipulazione della presente polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere ad AXA MPS Danni il maggior premio proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 46 - Cambiamento dell'abitazione

In caso di variazione di proprietà o di cambiamento dell'Abitazione indicata in polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto ad AXA MPS Danni, entro le ore 24.00 del 30° giorno dalla data del cambiamento della residenza, risultante dal certificato anagrafico relativo; decorso tale termine in caso di mancata comunicazione le garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto ad AXA MPS Danni, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 47 - Assicurazione per conto altrui

Qualora l'Assicurato o gli Assicurati siano persona diversa dal Contraente, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 48 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA MPS Danni S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Danni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 49 - Altre assicurazioni

Se coesistono altre polizze riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste con il presente contratto dalle garanzie "Incendio", "Furto" e "Responsabilità civile", in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 50- Proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e pervenuta all'altra parte almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 51 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo AXA MPS Danni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 52 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 53 - Rinvio alle norme di legge - Glossario

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ed i termini convenzionali indicati nel Glossario contenuto nella Nota Informativa.

Art. 54 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia..

Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 39.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: +39 06 51760551. Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mps.it, PEC: axampsdanni@legalmail.it. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593, Filiale Roma Sud, Tel.: 800 231 187. Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici. ⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.** Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati. Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Danni, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA MPS Danni, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Danni avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio .

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.